

Rep. n. ____ Atti Privati

Valdaone, lì _____

COMUNE DI VALDAONE

PROVINCIA DI TRENTO

CONCESSIONE IN USO DEI PASCOLI C.D. "CRONA DEI FORMI" E DELL'UNITA'

DI PASCOLO C.D. "MALGA SPINALE", PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO

2026/2031. -----

Fra i signori: -----

1. PELLIZZARI MIRKO, nato a _____ (____), il _____._____, Funzionario

Responsabile del Comune di Valdaone C.F. e P. IVA 02362470227,

domiciliato presso il Municipio di Valdaone, Via Lunga n. 13, il quale agisce

nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune

di Valdaone, codice fiscale 02362470227, nella sua qualità di Funzionario

Responsabile secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di Gestione 2026-

2028 approvato con delibera della Giunta Comunale n.7 del 15.01.2026; ---

2. Signor _____, nato a _____ (____), il

_____._____, residente a _____ (____), in _____

n. ___, titolare dell'Azienda _____,

con sede in _____ (____) Codice Fiscale _____ -

P.IVA._____ . -----

I predetti comparenti, sono rispettivamente assistiti: -----

- II _____ da _____, funzionario della

- II _____ da _____, funzionario della

facendo seguito a quanto stabilito per la concessione in uso della malga e

con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentanti sindacali, in deroga

alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione in uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e art. 45 L 203/1982. -----

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ dd. _____.____.2026, esecutiva, è stata indetta un'asta per la concessione in uso dei pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" per le stagioni d'alpeggio 2026 - 2031; -----

-- a seguito d'asta, esperita il giorno _____.____.2026, è risultata aggiudicataria della concessione in uso dei pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" per le stagioni d'alpeggio 2026 - 2031 l'Azienda

_____ con sede in _____, come da verbale depositato agli atti presso gli uffici comunali; -----
-nei confronti della ditta sopraindicata sono state completate, con esito positivo, le verifiche dirette a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite -----
si conviene e stipula quanto segue: -----

Art. 1) Il Comune di Valdaone, a mezzo del Funzionario Responsabile secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 approvato con delibera della Giunta Comunale n.7 del 15.01.2026, concede in uso al Sig. _____, titolare dell'Azienda _____, con sede in _____ (_____)

Codice Fiscale _____ – P. IVA _____, che accetta, il

compendio immobiliare costituito dai pascoli c.d. "Crona dei Formì" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" con le particelle di seguito elencate: -----

Unità di pascolo	Particelle catastali	Comune Catastale
Malga Spinale e Crona dei Formì	p.ed. 630	CC Praso
	p.f. 1968	
	p.f. 1969	CC Praso
	p.f. 2038	
	p.f. 2039/1	
	p.f. 2040/1	
	p.f. 3545/2	CC Roncone
	p.f. 2144	CC Daone

per le stagioni di alpeggio 2026/2031. La durata della presente concessione in uso viene stabilita con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione in uso e fino a tutta la stagione di alpeggio 2031, che si concluderà il 30.09.2031. -----

Il concessionario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere allevatore e di possedere tutti i requisiti per poter contrarre con una pubblica amministrazione. -----

Il Concessionario non può cedere l'atto di concessione in uso, né sub concedere, in tutto o in parte, i beni concessi. È escluso il rinnovo tacito del contratto; la concessione in uso cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo oggetto del contratto, senza necessità di preavviso o di disdetta. ---

Il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall'art. 4 bis

della legge 203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuova concessione in uso) -----

Art. 2) Il canone di concessione in uso è convenuto in €. . . , . = per singola stagione d'alpeggio, da versare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, mediante emissione di avviso PagoPA emesso dal Comune. Il canone sarà aggiornato ogni anno all'adeguamento ISTAT in conformità alla normativa vigente. Si conviene espressamente che il mancato o tardivo pagamento del canone di concessione in uso nella misura ed alla scadenza stabilita potrà comportare la risoluzione del contratto. Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione IVA. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo. Il concessionario dovrà inoltre versare all'atto della sottoscrizione del presente deposito cauzionale infruttifero o fidejussione, secondo quanto stabilito dall'art.16 del Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Spinale e Crona dei Formì. -----

Art. 3) Entrambe le parti possono recedere dal contratto senza applicazione di penalità alcuna, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) con preavviso di 6 mesi. -----

Art. 4) I confini del pascolo concessi in uso sono quelli fin qui praticati e che, a richiesta del concessionario, verranno indicati dall'Autorità Forestale. ----

Art. 5) Il concessionario dovrà sottostare a tutto quanto previsto nel presente contratto, nel disciplinare tecnico e nell'avviso d'asta, facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, approvati con delibera della Giunta Comunale n. __ del __. __. 2026 del

Comune di Valdaone, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma di Trento all'atto della firma della presente scrittura privata o che venissero emanate durante il corso della concessione in uso. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie. -----

Art. 6) Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione in uso e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività e sulla salute dei lavoratori, e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. A tal fine il concessionario si impegna ad utilizzare gli stabili ed i pascoli oggetto di concessione in uso con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi; il concessionario assume ogni responsabilità per la concessione in uso degli immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. È fatto obbligo al concessionario di usare la Malga ed il pascolo in conformità alle buone norme agrarie e zootecniche, secondo la normativa vigente. -----

Il Concessionario si obbliga a restituire gli immobili e le relative pertinenze, al termine della concessione in uso, nelle stesse condizioni in cui furono consegnati, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso in conformità con la destinazione dei locali stessi. Rimane a carico del concessionario l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, dei pascoli, delle cascine, stalle, mobili, suppellettili e attrezature

tutte nessuna esclusa, secondo le prescrizioni indicate dall'Autorità Forestale in sede di consegna dei pascoli della Malga di che trattasi. In difetto l'Ente concedente si ritiene fin d'ora autorizzato a fare eseguire i lavori stessi a spese del concessionario mediante utilizzo della cauzione. Ogni intervento di manutenzione straordinaria o che comporti cambiamenti anche migliorativi agli immobili deve invece essere concordato e autorizzato dal Comune.

Art. 7) L'Amministrazione comunale può accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, se il concessionario osserva gli obblighi che gli incombono sulla base della presente scrittura privata. All'atto della monticazione e della demonticazione verrà steso a cura del custode forestale apposito verbale con sottoscrizione da parte del concessionario. --

Art. 8) Il concessionario è obbligato a garantire l'uso del pascolo ai censiti utenti del diritto di uso civico, con rimborso delle spese sostenute in caso di monticazione di bestiame. -----

Art. 9) L'Amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di monticare il bestiame nelle date indicate nel disciplinare, per qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o alla struttura causati dal concessionario è a totale carico dello stesso. -----

Art. 10) Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente concessione in uso stanno e si assumono a carico del conduttore. -----

Art. 11) Il presente atto costituisce scrittura privata soggetto a registrazione ai sensi della vigente normativa fiscale. -----

La data del presente contratto coincide con l'ultima delle sottoscrizioni

apposte in formato digitale. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

COMUNE DI VALDAONE

IL CONCESSIONARIO

Pellizzari Mirko

COLDIRETTI DI TRENTO

Espressa accettazione clausole contrattuali ex art. 1341 comma 2 del codice

civile. L'affidatario del servizio dichiara di aver preso esplicita conoscenza, di

comprendere, condividere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1341 c.2, codice civile, previa lettura di ogni clausola e

rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. 1, 2, 3, 5,8 e 9. -----

COMUNE DI VALDAONE

IL CONCESSIONARIO

Pellizzari Mirko

COLDIRETTI DI TRENTO

(Il contratto viene sottoscritto digitalmente, assumendo come data l'ultima

digitale apposta)